

(N. 85)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 22 settembre 1948 (V. Stampati n. 2 e 2-bis)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 SETTEMBRE 1948

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).

È altresì autorizzata l'emaneazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3473, e dell'articolo 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno

1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1948-49, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 70 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 35 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella B).

Art. 4.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro del tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali il fondo iscritto al capitolo n. 354 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

Art. 8.

È concessa al Ministro del tesoro l'autorizzazione, per l'esercizio 1948-1949, a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione di provvedimenti legislativi ai fini delle integrazioni che potranno occorrere agli stanziamenti recati dagli stati di previsione delle singole Amministrazioni per le esigenze previste dai provvedimenti medesimi.

Art. 9.

È autorizzato per l'esercizio finanziario 1948-1949 un contributo di lire 52 milioni 387.000 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini d'istituto.

Art. 10.

Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell'articolo 27, lettera a) del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, viene fissato, per l'esercizio finanziario 1948-1949, in lire 12.617.780.000.

Art. 11.

Per l'esercizio finanziario 1948-1949 l'assegnazione a favore dell'Istituto Centrale di Statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, è autorizzata in lire 584.514.500.

Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di lire 540.000 concesse ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 12.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-1949 un'assegnazione da parte del Tesoro di lire 250.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 13.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-1949 un'assegnazione da parte del Tesoro di lire 10.000.000, a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche.

Art. 14.

È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma

delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1948-1949, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere nei rispettivi capitoli numeri 405 e 406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 15.

Per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-1949, a favore della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, una sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro, di lire 1.203.000.000.

Art. 16.

È autorizzato per l'esercizio finanziario 1948-1949 un contributo straordinario di lire 50.000.000 a favore dell'Ente autonomo « Esposizione Universale di Roma ».

Art. 17.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-1949 una sovvenzione straordinaria da parte del tesoro di lire 1.500.000 per il funzionamento del Gruppo medaglie d'oro al valore militare.

Art. 18.

Per l'esercizio finanziario 1948-1949 è stabilito in lire 2.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59.

Art. 19.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tale modificazione può riguardare anche la scadenza dei Buoni.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni.

Art. 20.

I residui risultanti al 1° luglio 1948 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1948-1949, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 21.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 e cioè:

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	800.752.196.100
Spesa	»	1.251.756.459.705
Disavanzo effettivo. —	L.	<u>451.004.263.605</u>

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	20.205.166.800
Spesa	»	81.873.567.932
Disavanzo	L.	<u>61.668.401.132</u>

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	820.957.362.900
Spesa	»	1.333.630.027.637
Disavanzo finale	L.	<u>512.672.664.737</u>

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI.